

HERA LUCE S.r.l.

Socio Unico Hera S.p.A.
C.F./ P. IVA 02074861200
Reg. Imp. FC 299017/2004
Capitale Sociale int. Vers. € 1.000.000,00



TIMBRO E FIRMA

UFFICIO INGEGNERIA E SVILUPPO

DESCRIZIONE	Project Financing per la concessione del servizio di gestione, manutenzione, fornitura di energia elettrica, progettazione e realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Sarezzo (BS)		
COMMITTENTE	COMUNE DI SAREZZO (BS)		
PROGETTISTA	A. Battistini	Relazione	3
SCALA: -	FILE: csa.doc		

ELABORATO
BOZZA DI CONVENZIONE

REV	DATA	DESCRIZIONE MODIFICHE	REDATTO	APPROVATO
01	18/10/2017	1 ^a Emissione		
02	23/01/2018	1 ^a Revisione		



Indice

Titolo 1.	SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI, OGGETTO E DURATA	3
Articolo 1.	Premesse	3
Articolo 2.	Definizioni	4
Articolo 3.	OGGETTO DEL CONTRATTO	5
Articolo 4.	Durata della concessione e ammontare dell'investimento	7
Titolo 2.	SEZIONE II – OBBLIGAZIONI DELLE PARTI	7
Articolo 5.	OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO	7
Articolo 6.	Obblighi e attività della concedente	9
Articolo 7.	Trasferimento dei rischi	11
Titolo 3.	SEZIONE III – FASE DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE.....	12
Articolo 8.	Fase di progettazione ed esecuzione dei lavori	13
Articolo 9.	Fase di gestione	15
Articolo 10.	Aumento o diminuzione degli impianti	17
Articolo 11.	Modifiche agli impianti	17
Titolo 4.	SEZIONE IV – FORZA MAGGIORE.....	18
Articolo 12.	Riduzione e sospensione del servizio per causa di forza maggiore.....	18
Titolo 5.	SEZIONE V – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF	18
Articolo 13.	Equilibrio economico finanziario	18
Titolo 6.	SEZIONE VI – CORRISPETTIVO, RIDUZIONI E PENALITA'	19
Articolo 14.	Corrispettivi	19
Articolo 15.	Modalità di pagamento del corrispettivo	20
Articolo 16.	Riduzione del canone e penalità	21
Articolo 17.	Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.....	22
Titolo 7.	SEZIONE VII – ASSICURAZIONI E CAUZIONI.....	22
Articolo 18.	Fidejussioni e garanzie	22
Articolo 19.	Assicurazione.....	24
Titolo 8.	SEZIONE VIII – SUBAPPALTO E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO.....	24
Articolo 20.	Subappalto e responsabilità del concessionario.....	24
Titolo 9.	SEZIONE IX – VICENDE DELLA CONCESSIONE	26
Articolo 21.	Modifica del contratto.....	26
Articolo 22.	Subentro, risoluzione, revoca e annullamento della concessione.....	26
Titolo 10.	SEZIONE X – ULTERIORI DISPOSIZIONI	30
Articolo 23.	Ulteriori competenze, oneri ed obblighi del concessionario	30
Articolo 24.	Risoluzione delle controversie	31



BOZZA DI CONVENZIONE

Articolo 25.	Proprietà intellettuale	31
Articolo 26.	Disposizioni varie	32



BOZZA DI CONVENZIONE

Bozza di Convenzione ai sensi degli artt. 180 e 183 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, per la concessione del servizio avente ad oggetto la progettazione e la realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di adeguamento alle prescrizioni normative degli Impianti di illuminazione pubblica sul territorio del Comune di SAREZZO, la gestione, la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti.

Tra:

Comune di SAREZZO, con sede in _____, C.F. rappresentato dal Dirigente _____, domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in legale rappresentanza dell'ente stesso in forza dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e di in persona del legale rappresentante (nel prosieguo "Concedente");

e

la Società _____, con sede sociale in _____, via _____, P.I. _____, C.F. _____, rappresentata dal suo Presidente Signor _____, il tutto come risulta dalla documentazione agli atti del Comune di _____ (nel prosieguo "Concessionario") ;

**

Titolo 1. SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI, OGGETTO E DURATA

Articolo 1. Premesse

In data _____ è stata presentata dalla società Hera Luce srl la "Proposta per l'affidamento in concessione mediante finanza di progetto ai sensi degli artt. 180 e 183 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, del servizio avente ad oggetto "la progettazione e la realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di adeguamento alle prescrizioni normative degli Impianti di illuminazione pubblica sul territorio del Comune di SAREZZO, la gestione, la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti."

La proposta contenente il **progetto di fattibilità**, la **bozza di convenzione**, il **piano economico-finanziario** asseverato ai sensi dell'art. 183 comma 9 D.lgs 50/2016, nonché la **specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione**, con deliberazione di G.C. n. ____ in data __/__/____, è stata dichiarata di pubblico interesse dall'amministrazione aggiudicatrice la quale ha valutato positivamente la fattibilità della proposta, senza apportare modifiche.

La società proponente è stata quindi individuata quale Promotore dell'iniziativa in oggetto; con bando di concessione ai sensi degli artt. 179 e ss del Codice e della Direttiva 2014/UE, pubblicato in data _____ è stata indetta la gara per _____.

Con provvedimento n. ____ in data _____ la Concessione è stata aggiudicata a _____;



BOZZA DI CONVENZIONE

Le Parti intendono disciplinare mediante apposito contratto la concessione del servizio avente ad oggetto “la progettazione e la realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di adeguamento alle prescrizioni normative degli Impianti di illuminazione pubblica sul territorio del Comune di SAREZZO, la gestione, la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti”, per la durata di anni 20.

Ai sensi dell'art. 180 del Codice, il contratto si fonda sulla allocazione del rischio operativo dal lato dell'offerta e quindi del rischio di costruzione e di disponibilità - come appresso definiti - in capo all'operatore economico, sulla base dei presupposti e delle condizioni previste nel Piano Economico Finanziario, ed in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore economico, per eseguire i lavori ed i servizi dipendano dall'effettiva fornitura del servizio e, in ogni caso, dal rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati. Con il contratto sono altresì disciplinati anche i rischi, incidenti sui corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili all'operatore economico.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 2. Definizioni

Salvo che sia diversamente disposto nella presente Convenzione ovvero negli Allegati, i termini di seguito riportati avranno il seguente significato:

- a) **“Autorità”**, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.);
- b) **“Codice”**, il decreto legislativo D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2016, n. 91, S.O. in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- c) **«operatore economico»**, una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
- d) **«concessionario»**, un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione;
- e) **«promotore»**, un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato;
- f) **«offerente»**, l'operatore economico che ha presentato un'offerta;
- g) **«contratti»** o **«contratti pubblici»**, i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti;
- h) **«concessione di servizi»**, un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;
- i) **«rischio operativo»**, il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito al concessionario. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subito dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile;



BOZZA DI CONVENZIONE

- j) «**rischio di costruzione**», il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non. rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera;
- k) «**rischio di disponibilità**», il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti;
- l) «**rischio di domanda**», il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa;
- m) «**contratto di partenariato pubblico privato**», il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore.
- n) «**equilibrio economico e finanziario**», la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;
- o) «**Opera fredda**», opera per la quale il privato che la realizza e la gestisce fornisce servizi direttamente alla Pubblica Amministrazione e trae la propria remunerazione dai pagamenti effettuati da quest'ultima;
- p) «**Opera calda**», opera dotata di un'intrinseca capacità di generare reddito attraverso ricavi da utenza, in misura tale da ripagare i costi di investimento e remunerare adeguatamente il capitale coinvolto nell'arco della vita della concessione;
- q) «**Opera tiepida**», opera in grado di generare ricavi da utenza non sufficienti a ripagare interamente le risorse impiegate per la loro realizzazione, rendendo necessario, per consentirne la fattibilità finanziaria, un contributo pubblico.

Articolo 3. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione in via esclusiva da parte del Concedente del servizio avente ad oggetto "la progettazione e la realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di adeguamento alle prescrizioni normative degli Impianti di illuminazione pubblica sul territorio del Comune di SAREZZO, la gestione, la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti", per il corrispettivo annuo, da determinare sulla base degli investimenti attestati dal piano finanziario e di importo pari all'offerta formulata dal Concessionario.

La proposta ha per oggetto la concessione del servizio di gestione dell'illuminazione pubblica, impianti semaforici, impianti di videosorveglianza, sull'intero territorio comunale e comprende:

- a) Realizzazione di interventi di adeguamento normativo;
- b) Realizzazione di interventi di riqualificazione tecnologica finalizzati in particolare al risparmio energetico;
- c) Manutenzione ordinaria e programmata preventiva;
- d) Manutenzione straordinaria;
- e) Realizzazione di interventi ulteriori, non previsti in sede di affidamento, qualora richiesti dall'Amministrazione Comunale e da retribuire tramite apposito ordine;



BOZZA DI CONVENZIONE

Obiettivo della concessione è il conseguimento di un miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica, attraverso la riqualificazione dell'impianto esistente, nonché il conseguimento di un risparmio energetico ed economico, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme volte al contenimento dell'inquinamento luminoso

In particolare le prestazioni riguardano

- la gestione, da realizzarsi attraverso l'acquisto dell'energia elettrica e la sua distribuzione agli utilizzatori finali, la manutenzione ordinaria, la manutenzione ordinaria e programmata preventiva, la manutenzione straordinaria conservativa, con l'esclusione delle componenti di impianto non disponibili in impianti promiscui elettricamente e/o meccanicamente, il servizio di presidio, il servizio di pronta reperibilità e l'assistenza tecnica ed amministrativa alla Concedente, il tutto svolto nel pieno rispetto dalle vigenti leggi e dai regolamenti in materia di gestione, sicurezza del lavoro ed ambientale, utilizzo razionale dell'energia, degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici (prestazione principale);
- Il finanziamento e la esecuzione della riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici in attuazione del piano finanziario e nel rispetto del progetto da redigere a cura del Concessionario (prestazione secondaria);
- L'assistenza tecnico-amministrativa volta a predisporre la documentazione e ad ottenere le autorizzazioni richieste dalle vigenti norme, il raggiungimento di adeguati livelli di illuminamento in tutte le strade, giardini e piazze comunali, piste ciclabili e percorsi pedonali, nonché il mantenimento dei livelli minimi qualitativi e prestazionali oggetto di contratto, così come previsto dalle vigenti normative in materia.

Tutte le prestazioni sopra elencate dovranno essere erogate secondo i modi e i limiti di competenza meglio descritti negli articoli della presente Convenzione, a favore degli impianti della Concedente presenti nel territorio della stessa come individuati nei documenti progettuali e contrattuali.

L'affidamento comporta l'assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo dal lato dell'offerta legato alla gestione dei lavori e dei servizi, tale per cui il recupero degli investimenti e dei costi sostenuti dall'operatore economico, per eseguire il lavoro e fornire il servizio, dipende dall'effettiva esecuzione dei lavori e del servizio nonché, dal rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati.

A tal fine si precisa che il servizio in affidamento è da espletare, nel rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati, secondo i modi delineati negli articoli che seguono.

La gestione e l'esercizio degli impianti di illuminazione pubblica e impianti semaforici di proprietà comunale esistenti alla data odierna ed erogazione del relativo servizio d'illuminazione.

I servizi sulle reti di distribuzione sono sempre da espletarsi dal punto situato immediatamente a valle del contatore fino all'apparecchiatura terminale dell'impianto. I servizi sulle reti di distribuzione sono sempre da espletarsi fino ad arrivare a comprendere, ove non diversamente ed espressamente previsto, l'apparecchiatura terminale d'impianto.

I servizi oggetto della presente costituiscono a tutti gli effetti servizio pubblico locale e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati.

La proprietà degli impianti di illuminazione pubblica rimane in capo alla Concedente che li consegna al Concessionario, per tutta la durata del contratto, affinché questi li gestisca per mettere in condizione la Concedente di fornire alla collettività i servizi oggetto del presente contratto.

Il Concessionario ha facoltà di gestire gli impianti ed i beni ricevuti in consegna, secondo le proprie procedure gestionali, fermo restando il vincolo di destinazione di cui all'art. 828, comma 2, del codice civile ed il rispetto delle norme del presente contratto.

Gli impianti ed i beni afferenti ai servizi in oggetto che verranno realizzati o acquisiti dalla Concedente successivamente alla stipula del contratto, saranno consegnati al Concessionario, con le stesse modalità previste in contratto.

La Concedente, in qualità di proprietario, autorizza Il Concessionario ad effettuare sugli impianti di pubblica illuminazione tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per la buona riuscita del servizio.



Articolo 4. Durata della concessione e ammontare dell'investimento

La Concessione ha durata di 20 anni, determinata ai sensi dell'art. 168 del Codice, decorrenti dalla data del verbale di consegna degli impianti redatto in contraddittorio tra le parti.

L'importo della concessione derivante dal quadro economico del progetto approvato ammonta ad euro _____ oltre I.V.A., come risultante dal Piano economico Finanziario, di cui euro _____ per la quota relativa ai lavori ed agli investimenti previsti in concessione, euro _____ per la quota inerente la gestione ed infine euro _____ per la quota relativa alla fornitura energia.

Le prestazioni sono finanziate con mezzi a carico del Concessionario, ai sensi dell'art.182 del Codice, in attuazione del piano economico finanziario, attestante l'equilibrio economico finanziario dell'intervento.

Titolo 2. SEZIONE II – OBBLIGAZIONI DELLE PARTI

Articolo 5. OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO

Principali Obbligazioni del Concessionario

Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti la progettazione, la realizzazione e la gestione degli impianti di illuminazione pubblica.

Si obbliga ad eseguire tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto all'adeguamento del Progetto Esecutivo e degli elaborati progettuali.

In particolare il Concessionario si impegna:

- 1) a redigere i documenti di progettazione in conformità al progetto posto a base di gara ed alle caratteristiche del servizio e della gestione;
- 2) a finanziare ed eseguire i lavori di adeguamento normativo, messa in sicurezza e riqualificazione tecnologica degli impianti di illuminazione pubblica;
- 3) all'erogazione dei servizi secondo quanto previsto dal capitolato speciale e dal piano di gestione;
- 4) a rispettare nell'esecuzione delle opere di adeguamento normativo, messa in sicurezza e riqualificazione tecnologica degli impianti di proprietà comunale e nella gestione dei servizi le specifiche disposizioni contenute nel capitolato speciale e nel progetto proposto, nonché nel piano di gestione.
- 5) espressamente, alla realizzazione degli interventi previsti ed all'attuazione del piano economico finanziario.

Il Concessionario si obbliga altresì a:

- a. mantenere valide ed efficaci tutte le autorizzazioni, necessarie per l'esecuzione delle opere di adeguamento normativo, messa in sicurezza e riqualificazione tecnologica degli impianti di proprietà comunale e la gestione dei servizi, fornendo la massima collaborazione per la predisposizione della documentazione necessaria a tal fine, coordinandosi con il Responsabile del Procedimento;
- b. redigere il progetto esecutivo secondo quanto indicato nell'oggetto della convenzione, nei documenti contrattuali, nonché nel rispetto delle norme di settore applicabili;
- c. prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative applicabili ai sensi del Codice e della presente Convenzione;
- d. svolgere tutte le attività oggetto della Convenzione con la massima diligenza e nel pieno rispetto della stessa e della normativa applicabile;



BOZZA DI CONVENZIONE

- e. rispettare i tempi previsti nella presente Convenzione e nell'allegato Cronoprogramma, dandone periodica comunicazione al Concedente e segnalando eventuali ritardi e modalità di recupero;
- f. prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
- g. ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Concessionario si obbliga ai sensi dell'art. 180 comma 7 del Codice a dimostrare la disponibilità delle risorse a suo carico necessarie alla realizzazione dell'opera entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto.

Ulteriori obbligazioni del Concessionario

Il Concessionario si impegna a

- a) fornire al Concedente, ove richiesto, ogni documentazione, informazione e notizia utile alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della presente Convenzione e rendere disponibili tali documenti mediante utilizzo di strumenti telematici;
- b) trasmettere al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti tecnici richiesti;
- c) partecipare alle visite che il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettueranno al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza; si impegna, altresì, a partecipare alle visite stabilite dai Collaudi in corso d'opera.

Il Concessionario si impegna, non appena ne venga a conoscenza, a informare il Concedente in relazione a:

- i. ogni evento o circostanza che possa ragionevolmente apparire idonea a dar luogo a sospensione o interruzione dei lavori per un periodo superiore a giorni 15, rispetto a quanto previsto nei Documenti di progettazione e nel Cronoprogramma, con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per limitare ulteriori danni e ritardi;
- ii. ogni evento o circostanza che possa dar luogo a sospensione o indisponibilità dei servizi di cui al Capitolato Speciale e Gestionale con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per evitare o limitare danni e ritardi;
- iii. l'instaurazione dei procedimenti giudiziali o arbitrali da parte o nei confronti del Concessionario ove ne possa conseguire l'impossibilità o incapacità del Concessionario di adempiere le obbligazioni di cui alla presente Convenzione;
- iv. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul Progetto ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione.

Le comunicazioni di cui ai precedenti paragrafi sono effettuate al Responsabile del procedimento ovvero al direttore dell'esecuzione del contratto ove individuato ai sensi dell'art. 111 del Codice.

Il Concessionario si impegna infine a tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla presente Convenzione per cause imputabili al Concessionario.

Responsabilità del Concessionario

Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nella presente Convenzione, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili sono state esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento dello scopo.

Il Concessionario è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga



BOZZA DI CONVENZIONE

per l'esecuzione della Concessione, sia durante la Fase di Esecuzione dei lavori, sia durante la Fase di Gestione del servizio.

L'affidamento di lavori in subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti del Concedente della perfetta esecuzione della presente Convenzione anche per la parte subappaltata.

Articolo 6. Obblighi e attività della concedente

La Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario tutte le somme dovute, ai sensi dei successivi articoli, secondo i tempi e le modalità ivi previsti.

La Concedente garantisce che gli importi da corrispondere al Concessionario sono stati effettivamente stanziati e destinati all'opera nella misura prevista nel PEF approvato.

La Concedente è obbligata, nei confronti del Concessionario, ad espletare le seguenti attività:

- a) comunicare per iscritto al Concessionario il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto previsto dall'art. 111 del Codice;
- b) svolgere attività di programmazione e pianificazione dello sviluppo del territorio e delle infrastrutture primarie ivi compresa la progettazione di carattere generale, garantendo un costante rapporto con le strutture tecniche del Concessionario per verificare la compatibilità dei nuovi insediamenti con gli impianti esistenti e per procedere alla pianificazione di nuove opere, richiedere ed ottenere le autorizzazioni (in via esemplificativa, ambientale, paesaggistica, ecc), necessarie per l'esecuzione delle opere di adeguamento normativo, messa in sicurezza e riqualificazione tecnologica degli impianti di proprietà comunale e la gestione dei servizi;
- c) comunicare con congruo anticipo al Concessionario:
 - le modifiche ai regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo influire sulla gestione dei servizi, acquisendone il relativo parere;
 - l'esecuzione di lavori interferenti con gli impianti ed i servizi oggetto dell'appalto;
- d) astenersi dall'eseguire direttamente interventi o regolazioni degli impianti affidati in gestione al Concessionario;
- e) non consentire ad altri soggetti l'esercizio delle attività oggetto del presente contratto essendo che il Concessionario, per l'intera durata dell'appalto, ne ha l'esclusiva;
- f) riconoscere al Concessionario il diritto di recuperare da soggetti terzi le spese sostenute per il ripristino della funzionalità delle reti e degli impianti danneggiati dagli stessi;
- g) tenere sollevato e indenne il Concessionario da richieste economiche e/o di altro tipo che dovessero richiedere soggetti terzi, proprietari di aree su cui insistono gli impianti di illuminazione pubblica;
- h) richiedere preventivamente al Concessionario, in caso di esecuzione da parte di soggetti terzi o dalla Concedente stessa di interventi relativi agli impianti di illuminazione pubblica, un parere tecnico vincolante contenente tutte le relative prescrizioni tecnico-esecutive da rispettare;
- i) approvare, ove necessario, i progetti relativi alle opere ed impianti da realizzare, al fine di acquisire tutti gli effetti derivanti dalla dichiarazione di pubblica utilità, specificamente per ciò che concerne le occupazioni d'urgenza e gli espropri;
- j) farsi carico degli oneri sostenuti dal Concessionario, per effettuare gli spostamenti e/o le modifiche degli impianti effettuati a seguito di esigenze della Concedente stessa, non comprese nell'appalto;
- k) prescrivere i seguenti obblighi, relativamente ai lavori eseguiti da terzi:
 - assumere presso Il Concessionario opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi natura, che possano interessare gli impianti relativi ai servizi in oggetto;



BOZZA DI CONVENZIONE

- preavvisare Il Concessionario dell'inizio dei lavori da compiersi, informandolo altresì della loro natura;
- segnalare immediatamente al Concessionario eventuali danni causati e risarcirli;

l) effettuare il coordinamento con le autorità preposte alla chiusura delle strade qualora ciò si rendesse necessario per l'espletamento delle operazioni di manutenzione.

Per quanto riguarda le alberature, pubbliche e private, la Concedente provvederà autonomamente al fine di mantenere integro il flusso luminoso emesso e garantire la sicurezza degli impianti, apparecchiature e linee di alimentazione ad eseguire o far eseguire le necessarie potature.

In generale la Concedente ha l'obbligo di mettere Il Concessionario nelle condizioni più agevoli per fornire i servizi in oggetto e quindi di non creare impedimenti burocratici non connessi al rispetto delle leggi, norme e regolamenti vigenti.

La Concedente si assume l'impegno di agevolare il migliore espletamento dei servizi da parte del Concessionario, con particolare riferimento all'adozione tempestiva dei provvedimenti necessari ed alla cura degli adempimenti compresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali. A tal fine si obbliga nei confronti del Concessionario, ad espletare le seguenti attività:

- a) esercitare le funzioni ad essa conferite dalle leggi in materia ed in specifico quelle di indirizzo e controllo nei confronti del Concessionario al fine di assicurare che i livelli e le condizioni dei servizi erogati siano adeguati alle esigenze della popolazione, nonché risultino idonei a consentire lo sviluppo civile ed economico della comunità locale;
- b) agevolare ogni intervento per la realizzazione di impianti e, in generale, per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente contratto;
- c) consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in proprio possesso, funzionali all'espletamento dei servizi in oggetto;
- d) garantire la collaborazione dei propri uffici tecnici ed amministrativi;
- e) agevolare l'acquisizione da parte del Concessionario, con oneri in capo allo stesso, dei permessi relativi ai lavori di ampliamento, ove il tracciato delle condotte o di altri impianti accessori interessassero opere o proprietà di soggetti terzi;
- f) garantire Il Concessionario, mediante l'adozione dei necessari atti amministrativi, la possibilità di accedere e transitare su fondi privati per l'espletamento delle attività necessarie allo svolgimento dei servizi in oggetto;
- g) assumere tutte le iniziative opportune per consentire al Concessionario l'adempimento, nei tempi strettamente necessari, agli obblighi stabiliti a carico dello stesso dal presente contratto, impegnandosi a prestare la massima collaborazione per il rilascio della documentazione occorrente;
- h) sostenere e favorire l'attività del Concessionario attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti l'oggetto del contratto.

Ulteriori obbligazioni del Concedente

Il Concedente si impegna a:

- a) effettuare le operazioni di consegna degli impianti nei tempi previsti dal Cronoprogramma, assumendosi ogni onere e spesa relativa agli impianti sino alla data di consegna dei medesimi;
- b) pagare con puntualità al Concessionario il Contributo e i Corrispettivi previsti dal contratto;
- c) prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza in relazione ad attività e provvedimenti amministrativi o regolamentari di competenza di enti o amministrazioni diverse dal Concedente, ovvero se richiesti, relativi ad atti di sottomissione da parte di terzi privati, attivandosi nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dalla richiesta scritta del Concessionario;



BOZZA DI CONVENZIONE

- d) richiedere le concessioni edilizie in deroga e/o varianti agli strumenti urbanistici vigenti che possano risultare necessarie, attivandosi nel più breve tempo possibile e comunque entro 10 giorni dalla richiesta scritta del Concessionario;
- e) concedere in uso e consentire al Concessionario l'occupazione delle aree richieste in ragione degli interventi di manutenzione previsti nel Progetto, sollevando il Concessionario dal pagamento di qualsivoglia onere, tassa o canone eventualmente dovuta.
- f) adottare ogni provvedimento e accordo opportuno o necessario ai fini della rimozione di sotto servizi e interferenze che possano ostacolare o pregiudicare il Progetto entro termini utili al rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma.

Obblighi di informazione

La Concedente si impegna a trasmettere prontamente al Concessionario nel più breve tempo possibile e comunque entro 10 giorni dalla relativa adozione, pubblicazione, comunicazione o trasmissione al Concedente, le seguenti informazioni e documenti:

- a) ogni provvedimento in merito all'apporto finanziario annuale a favore del Concedente o del Progetto;
- b) l'insorgere di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione;
- c) la comunicazione di risoluzione per inadempimento del Concessionario o di revoca per motivi di pubblico interesse;
- d) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere un effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul Progetto ovvero sulla capacità del Concedente di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione;

Dichiarazioni e garanzie del Concedente

Il Concedente dichiara e garantisce che:

- a) l'aggiudicazione della Concessione al Concessionario è stata disposta in piena conformità alle disposizioni di legge vigenti al momento in cui tale aggiudicazione è avvenuta, incluse le disposizioni del Codice;
- b) tutti gli adempimenti amministrativi necessari ai fini della valida aggiudicazione della Concessione al Concessionario sono stati legittimamente e compiutamente evasi;
- c) alla data di stipula della presente Convenzione nessun ricorso avente a oggetto l'annullamento dell'aggiudicazione della Concessione è stato presentato alla competente autorità giudiziaria o comunque notificato al Concedente;

Occupazioni di suolo pubblico

L'occupazione permanente di aree in superficie o nel sottosuolo, di proprietà comunale per la costruzione di strutture, impianti o condotte autorizzati, strumentali all'espletamento dei servizi in oggetto, divenendo gli stessi di proprietà della Concedente o essendo funzionali alla fornitura del servizio, sarà a titolo gratuito, senza alcun onere a carico del Concessionario.

Il Concessionario sarà esente dal pagamento della tassa comunale per l'occupazione del suolo pubblico o contributo equivalente.

Articolo 7. Trasferimento dei rischi

La stipulazione della presente convenzione comporta, nei termini indicati dalla seguente Tabella 1. Matrice dei rischi, il trasferimento del rischio operativo dal lato dell'offerta legato alla gestione dei lavori e dei servizi, al concessionario ai sensi dell'art.180 del Codice, tale per cui il recupero degli investimenti e dei costi



BOZZA DI CONVENZIONE

sostenuti dall'operatore economico, per eseguire il lavoro e fornire il servizio, dipende dall'effettiva esecuzione dei lavori e del servizio nonché, dal rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati.

Tabella 1. Matrice dei rischi

Progettazione	Rischio che la progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera non rispetti i criteri, i vincoli e gli indirizzi stabiliti dal progetto di fattibilità e sia inadeguata al tipo di servizio	Concessionario	Artt. 5 e 8 Convenzione
Costruzione	Rischio di ritardi nella riqualifica degli impianti e conseguente aumento dei costi	Concessionario	Artt. 5 e 8 Convenzione
Collaudo	Rischio che i lavori di riqualifica degli impianti non superino il collaudo	Concessionario	Art. 8 convenzione
Subappalto	Rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori	Concessionario	Artt. 5 e 20 Convenzione
Manutenzione	Rischio che la manutenzione non sia di qualità adeguata e comporti un aumento dei costi di gestione	Concessionario	Art. 9 Convenzione
Gestione	Rischio che il gestore non sia in grado di erogare il servizio secondo gli standard qualitativi stabiliti da contratto	Concessionario	Art. 9 Convenzione
Equilibrio economico finanziario	Rischio di mutamento della normativa, dei meccanismi tariffari o delle condizioni per l'esercizio delle attività in concessione, rischio di forza maggiore	Condiviso	Art. 13 convenzione
Finanziari	Rischio di mancato reperimento delle risorse finanziarie e di aumento degli oneri finanziari	Concessionario	Art. 13 convenzione Art. 22 convenzione
Amministrativo e di commissionamento	Rischio di ritardato ottenimento di permessi e/o autorizzazioni non imputabile al concessionario, rischio inerente il consenso alla realizzazione dell'intervento	Concedente	Artt. 6 e 8 convenzione

Titolo 3. SEZIONE III – FASE DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE



Articolo 8. Fase di progettazione ed esecuzione dei lavori

Volturazione delle forniture

Il Concessionario **dalla data di stipulazione del contratto** e la conseguente consegna degli impianti si impegna ad attivarsi, secondo i casi in proprio o in nome e per conto della Concedente, per ottenere dai competenti enti, entro i tempi previsti dal Cronoprogramma le autorizzazioni, le volture, i nulla osta e quant'altro necessario per la corretta prestazione dei servizi di fornitura di energia elettrica, fermo l'impegno di collaborazione della Concedente.

Qualora il ritardato e/o mancato ottenimento delle autorizzazioni sia imputabile al Concessionario, gli eventuali conseguenti aggravii in termini di costi e tempi sono a carico del medesimo.

Presentazione di istanze, richieste, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati

Prima della presentazione del progetto esecutivo il Concessionario dovrà predisporre tutti gli atti necessari per il perfezionamento delle procedure per la richiesta di tutti i permessi e le autorizzazioni da parte di autorità terze competenti. Il Concessionario non sarà responsabile del mancato, ritardato ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni da parte delle autorità competenti qualora ciò non dipenda dalla mancata presentazione dell'istanza da parte del Concessionario medesimo.

Progettazione

Entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario, sul presupposto del rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni da parte delle autorità competenti di cui sopra, dovrà sottoporre al Concedente la proposta di Progetto Esecutivo e di Cronoprogramma aggiornato, in forma sostanzialmente conforme all'art. 23 del Codice. Il mancato ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni da parte delle autorità competenti non dipendenti dalla mancata presentazione dell'istanza da parte del Concessionario comporterà la sospensione del termine di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 23 del Codice il progetto esecutivo deve essere redatto in conformità al progetto definitivo e determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.

Nei 20 giorni successivi alla consegna, il Concedente presenterà le proprie osservazioni, che saranno oggetto di revisione in contraddittorio tra le Parti ai fini della definizione del Progetto Esecutivo e del Cronoprogramma. Ove le dette richieste diano luogo ad alterazione sostanziale dell'equilibrio economico finanziario del Progetto, l'adozione delle relative variazioni sarà subordinata al previo Riequilibrio come previsto dalla successiva regolamentazione.

All'esito dell'approvazione del Concedente, il Cronoprogramma, e il Progetto Esecutivo costituiranno allegati al contratto e sostituiranno gli allegati precedenti.

Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il Cronoprogramma approvato e sarà responsabile di ogni ritardo. Per ogni giorno di ritardo a lui imputabile, il Concessionario sarà soggetto alla relativa penale, salvo i casi in cui il ritardo e la conseguente modifica del Cronoprogramma siano imputabili a Forza Maggiore o Fatto del Concedente e salvo quanto previsto dalla successiva regolamentazione in punto Ritardi e Sospensione.

I Documenti di Progettazione dovranno essere predisposti nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia alla data della presente Convenzione, e saranno oggetto di verifica ai sensi dell'art.26 e ss del Codice da parte della amministrazione Concedente.

Al completamento dei lavori il Concessionario dovrà consegnare all'Amministrazione Concedente tutta la documentazione tecnica facente parte del progetto esecutivo, recante le variazioni nella realizzazione degli impianti a seguito delle modifiche progettuali approvate in corso d'opera (As built).

Al fine di consentire l'attività di verifica e sorveglianza nonché un facile accesso agli impianti e apparecchiature realizzati, il Concessionario dovrà fornire due copie dei progetti aggiornati e i file sorgente in formato DWG per le planimetrie e PDF per le relazioni e gli elaborati in schede; le tabelle dei punti luce e dei quadri elettrici in formato MS Excel o comunque editabile.



BOZZA DI CONVENZIONE

Esecuzione dei Lavori

I Lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e in conformità alle prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici e prestazionali di cui constano i documenti di Progettazione, nonché nel rispetto di ogni normativa applicabile, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene e ogni disposizione, condizione o adempimento la cui osservanza sia necessaria ad ottenere visti, permessi, nulla osta, autorizzazioni e quant'altro necessario per la realizzazione dei lavori e l'erogazione dei servizi.

Per quanto riguarda la qualità e provenienza dei materiali e le modalità di esecuzione di ogni intervento manutentivo, le verifiche e le prove sugli impianti, valgono le norme contenute nell'elenco esemplificativo riportato nel capitolato speciale.

Direzione lavori, Responsabile della Sicurezza – Supervisione

La **direzione dei lavori** compete al Concessionario, il quale potrà istituire l'ufficio di direzione dei lavori composto da un direttore dei lavori e dai suoi assistenti, ai sensi delle disposizioni del codice.

Il concessionario si obbliga, altresì, a comunicare per iscritto al concedente, prima dell'inizio dei lavori, i nominativi dei professionisti componenti il predetto ufficio.

Il concessionario assume la responsabilità della nomina e dell'adempimento delle funzioni di **responsabile della sicurezza**, ai sensi delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

A norma dell'art. 101 del codice dei contratti, il piano di sicurezza fa parte integrante del presente contratto e ad esso è allegato.

Ai sensi dell'art. 105 del codice, i piani di sicurezza predisposti dal concessionario, sono accompagnati dai singoli e specifici piani redatti dai terzi affidatari e/o subappaltatori. Il concessionario assume l'obbligo di curare il coordinamento di tutti i terzi appaltatori e/o subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dal concessionario.

Tenuto conto che i servizi sono da fornire presso gli impianti del Concedente, al medesimo, compete la **supervisione della concessione**.

Il concedente si impegna a comunicare tempestivamente al concessionario, per iscritto, l'individuazione dell'incaricato della supervisione della concessione affinché sia consentito l'accesso ai cantieri e alla documentazione anche senza preavviso, purché in modo da non recare pregiudizio al concessionario.

Nell'esercizio delle funzioni di supervisione, il concedente oltre alla funzione di controllo e coordinamento potrà impartire direttive formulare osservazioni con conseguente obbligo, per il concessionario e il direttore dei lavori, di uniformarsi a dette osservazioni e direttive.

Prove e collaudo

Il Concessionario comunicherà per iscritto le date proposte per l'inizio delle procedure di collaudo in corso d'opera e finale, conformemente alle previsioni del Progetto Esecutivo approvato.

Il Concedente nomina il collaudatore ovvero la commissione di collaudo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 102 del Codice.

I costi e gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ivi compresi i compensi spettanti ai componenti delle commissioni di collaudo, saranno a carico del Concessionario.

Al collaudo si applicano le previsioni del Codice e fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 102, comma 8, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Il Concessionario rimane responsabile delle deficienze che dovessero riscontrarsi in seguito, sino alla fine del periodo di concessione e comunque per un tempo non inferiore a quello di garanzia delle apparecchiature ed impianti installati.

Dopo il collaudo dovrà essere effettuata la verifica del regolare funzionamento degli impianti. Gli inconvenienti e le deficienze risultanti da tale verifica dovranno essere eliminati a cura e spese dell'Appaltatore entro il termine utile stabilito dal Concedente, pena la riduzione del canone come da successive disposizioni.



BOZZA DI CONVENZIONE

Penali per ritardi

Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il Cronoprogramma approvato e sarà responsabile di ogni ritardo, fatte salve le ipotesi in cui il ritardo e la conseguente modifica del Cronoprogramma siano dovuti a eventi non imputabili al Concessionario.

Per ogni giorno di ritardo, naturale e consecutivo, imputabile al Concessionario verrà applicata una penale pari al 1 per 1000 dell'importo annuale del contratto.

Gli importi maturati a seguito dell'applicazione della penale saranno dedotti dalla Concedente in occasione del pagamento immediatamente successivo al periodo di ritardo, ferma restando la facoltà di avvalersi della garanzia prestata.

Il Concessionario avrà diritto a una Proroga di entità pari al ritardo nei Lavori conseguenti in caso di ritardo dovuto a:

- 1) forza Maggiore;
- 2) modifiche legislative che rendano necessarie Varianti in Corso d'Opera;
- 3) varianti adottate ai sensi dell'art. 175 del Codice;
- 4) ritardi non imputabili al Concessionario;
- 5) fatto del Concedente;
- 6) mancato rilascio o ritardo nell'ottenimento dei provvedimenti di cui al precedente art. 6 (Obbligazioni del Concedente) rispetto ai termini previsti dal Cronoprogramma, che non sia imputabile al Concessionario;
- 7) annullamento giurisdizionale o revoca dei provvedimenti per fatto non imputabile al Concessionario

In ogni caso sono a carico del Concessionario i rischi che eventi non prevedibili possano ritardare il completamento degli interventi di riqualifica proposto ed aumentare il costo degli oneri di gestione.

Articolo 9. Fase di gestione

Obbligazioni generali e Servizi

Il Concessionario si impegna ad erogare, a propria cura e spese, alla gestione degli impianti oggetto di consegna e di garantire il loro regolare funzionamento, in modo che gli stessi siano sempre in perfetto stato di efficienza e funzionamento e possano rispondere regolarmente alle prestazioni ed esigenze del servizio, in conformità alle leggi vigenti e alle norme di sicurezza in materia.

Oggetto del servizio sono gli impianti di illuminazione, meglio descritti nel progetto approvato, a partire dal punto di consegna comprendenti i quadri di bassa tensione, i sistemi di regolazione, la rete di distribuzione ed i corpi illuminanti, i pali, mensole e i sostegni in genere ed ogni altro componente destinato in qualche modo all'ottimale funzionamento dell'impianto.

Sono compresi nel servizio, gli impianti semaforici e gli impianti di videosorveglianza.

I servizi, compensati dal canone di concessione, consistono nell'esercizio, nella manutenzione ordinaria, manutenzione ordinaria programmata, manutenzione straordinaria conservativa, nel servizio di presidio, nel servizio di pronta reperibilità e nell'assistenza tecnica ed amministrativa alla Concedente degli impianti esistenti di pubblica illuminazione, le cui caratteristiche sono descritte nella documentazione progettuale costituente oggetto di contratto.

Il Concessionario si impegna a garantire la massima disponibilità dei Servizi. In particolare, il Concessionario dovrà svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa degli impianti oggetto del servizio in modo da garantirne il regolare utilizzo, fornendo tutte le prestazioni necessarie, anche se non specificatamente riportate, al loro mantenimento e corretto funzionamento, garantendone lo stato di funzionamento, efficienza e sicurezza in conformità alle norme vigenti, nonché le prestazioni previste nel progetto.



BOZZA DI CONVENZIONE

Sono a carico del Concessionario le seguenti prestazioni da effettuarsi su tutti gli impianti attuali e futuri:

- a) approvvigionamento e gestione della energia elettrica necessaria per il funzionamento degli impianti;
- b) la voltura e l'eventuale spostamento/ diminuzione / aumento dei punti di consegna e misura, con oneri a proprio carico, dei contratti di somministrazione dell'energia al servizio degli impianti;
- c) l'esercizio e la conduzione degli impianti;
- d) l'accensione e spegnimento degli impianti;
- e) la manutenzione ordinaria e programmata degli impianti;
- f) la manutenzione straordinaria conservativa degli impianti;
- g) l'attivazione di un call center, al fine di gestire il rapporto con la Committente e per ricevere le segnalazioni di guasti;
- h) un servizio di pronto intervento;
- i) la realizzazione e l'aggiornamento dell'archivio informatico della consistenza del patrimonio impiantistico;
- j) gli interventi riparativi;
- k) l'esecuzione di piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento degli impianti a seguito di esplicita richiesta della committente che stanzierà apposite somme non essendo inclusi nelle tariffe del servizio;
- l) gli interventi di interruzione e ripristino degli impianti in gestione, per necessità di attività di terzi (ad esempio: potature piante private o pubbliche, manutenzione ad edifici), previamente autorizzati dalla committente. I costi di tali interventi saranno direttamente addebitati ed accollati ai soggetti terzi che li richiedono ai quali l'appaltatore dovrà fornire oltre che il servizio anche il preventivo dell'intervento; nel caso di modifiche dei parametri di accensione degli impianti o per parziali spegnimenti utili al corretto svolgimento di eventi organizzati dalla Amministrazione, si ritengono compensati nel canone numero 3 (tre) interventi ogni anno;
- m) il ripristino della funzionalità delle reti e degli impianti danneggiati da soggetti terzi a seguito anche di incidenti stradali o svolgimento di attività e lavori; il Concessionario recupererà direttamente dai soggetti terzi responsabili le spese sostenute per gli interventi di riparazione eseguiti;
- n) la redazione di verbali di verifica periodica sui parametri elettrici ed di efficienza illuminotecnica degli impianti, nonché l'assistenza agli organi preposti alle verifiche di legge;
- o) l'istanza di riconoscimento degli eventuali Titoli di Efficienza Energetica (TEE) od altro titolo di incentivazione disponibile tramite GSE Spa, Regione Lombardia od altro ente, assumendosi ogni onere riguardo la stesura dell'istanza, il monitoraggio e rilevazione dei risparmi energetici, la rendicontazione periodica e la gestione/negoziazione dei titoli. Di tali Titoli il Concessionario retrocederà al Concedente, in quanto proprietario, il 50% del valore di mercato o riconoscimento economico annuo.

Il Concessionario si impegna a garantire e mantenere durante tutta la durata contrattuale gli standard qualitativi e prestazionali dei servizi oggetto della presente Convenzione, definiti sulla base dei seguenti principi:

- a) la funzionalità degli impianti, per evitare disagi e situazioni di pericolo, dovrà essere sempre garantita secondo le indicazioni del capitolato speciale di appalto;
- b) la qualità dell'illuminamento della sede stradale e degli altri spazi pubblici deve essere adeguata ai requisiti minimi prestazionali obbligatori previsti dal capitolato speciale d'appalto e agli standard normativi così come definiti nel progetto degli interventi;
- c) il pronto intervento dovrà essere sempre eseguito nei tempi minimi predeterminati e con le modifiche proposte dal Concessionario nel piano gestionale;
- d) ogni tipo di intervento sugli impianti dovrà sempre tener presente lo standard di qualità di illuminamento minimo richiesto;



BOZZA DI CONVENZIONE

e) le risposte del Call Center alle chiamate devono avvenire nell'ambito di tempi di attesa ragionevoli; il Piano Gestionale deve prevedere un numero di addetti per fasce orarie sufficiente a limitare le code di attesa con la indicazione del livello di qualità offerto;

f) gli orari di disponibilità del Call Center devono essere indicati nel Piano Gestionale offerto.

Il mancato rispetto in esercizio degli standard qualitativi prestazionali comporterà la riduzione del canone di gestione secondo le modalità appresso indicate.

Articolo 10. Aumento o diminuzione degli impianti

La Concedente potrà affidare al Concessionario la gestione di nuovi impianti di illuminazione pubblica in aggiunta a quelli indicati nel verbale di consegna.

L'assunzione, in carico al Concessionario, dei nuovi impianti di illuminazione pubblica avrà luogo dopo che lo stesso avrà avuto modo di effettuare un collaudo tecnico-funzionale volto a verificarne la corrispondenza alle prescrizioni tecnico-esecutive impartite e dopo che sarà entrato in possesso della documentazione tecnica afferente agli stessi.

La presa in carico di un nuovo impianto di illuminazione pubblica da parte del Concessionario sarà subordinata ad una preventiva e formale accettazione da parte della Concedente degli oneri aggiuntivi, determinati in base alle tariffe di cui alla presente Convenzione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla loro accensione; l'accettazione della Concedente comporterà un aggiornamento del corrispettivo contrattuale in base al reale incremento di potenza installata e di numero di punti luce aggiunti usando come parametro i valori unitari di costo energia elettrica per potenza installata e per gestione e manutenzione attualizzati secondo le regole inerenti all'aggiornamento del corrispettivo.

La Concedente, in relazione alle proprie esigenze, potrà procedere alla dismissione provvisoria o definitiva di impianti di illuminazione pubblica già affidati al Concessionario dandone comunicazione al medesimo con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

Relativamente agli impianti di illuminazione pubblica, la riduzione del corrispettivo, per effetto della dismissione definitiva, farà riferimento alle sole spese di esecuzione del servizio di esercizio e manutenzione nonché fornitura di energia elettrica relative all'impianto in questione; l'eventuale quota di ammortamento per interventi già eseguiti sugli impianti non verrà scorporata e resterà invece a carico della Concedente; in tal senso verrà aggiornato il corrispettivo contrattuale.

Relativamente agli impianti di illuminazione pubblica, la riduzione del corrispettivo, per effetto della dismissione provvisoria, purché di durata pari o superiore a 90 (novanta) giorni, farà riferimento al solo costo effettivo della fornitura di energia elettrica relative all'impianto in questione non consumata, rimanendo la completa responsabilità di esercizio e manutenzione in capo al gestore; l'eventuale quota di ammortamento per interventi già eseguiti sugli impianti non verrà scorporata e resterà invece a carico della Concedente; in tal senso verrà aggiornato il corrispettivo contrattuale.

Qualora, in conseguenza delle nuove gestioni, si dovessero alterare le condizioni economiche della Fase di Gestione e quindi dell'Equilibrio Economico-Finanziario, le Parti potranno avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui alla presente Convenzione.

Articolo 11. Modifiche agli impianti

Il Concessionario può proporre nel corso del contratto interventi di miglioria nel funzionamento degli impianti, nello svolgimento del servizio, per l'economia del costo di gestione nonché per la riduzione dei consumi energetici, sempre nel rispetto della normative vigenti in materia.

Le modifiche eventualmente autorizzate, ai sensi del comma precedente, saranno eseguite a cura e spese del Concessionario, sotto il controllo della Concedente.



BOZZA DI CONVENZIONE

L'importo delle spese relative dovrà risultare da un preciso e preventivo accordo scritto tra le parti.

Il Concessionario può proporre alla Concedente di eseguire le nuove opere con una delle seguenti formule:

- 1) il "ritorno" dell'investimento avviene entro la durata contrattuale: in tal caso Il Concessionario provvede alle modifiche senza alcuna partecipazione economica diretta della Concedente;
- 2) il "ritorno" dell'investimento si prolunga oltre il termine del contratto: Il Concessionario provvede alle modifiche con una partecipazione economica della Concedente da concordare con preciso riferimento al caso specifico;
- 3) Il "ritorno" dell'investimento non avviene, in quanto l'opera realizzata migliora il servizio reso ma non offre risparmi economici: Il Concessionario provvede alle modifiche con una totale partecipazione economica della Concedente da concordare con preciso riferimento al caso specifico.

Al termine dei lavori, le opere realizzate, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto aggiunte, sono di immediata proprietà del Concedente.

Titolo 4. SEZIONE IV – FORZA MAGGIORE

Articolo 12. Riduzione e sospensione del servizio per causa di forza maggiore

Il Concessionario si impegna ad erogare i servizi in oggetto con continuità salvo comprovate cause di forza maggiore ovvero eventi a queste riconducibili; saranno comunque adottate tutte le misure possibili per ridurre il disagio causato, limitare gli inconvenienti e garantire le condizioni di sicurezza degli impianti

Qualora Il Concessionario dovesse trovarsi nelle condizioni di cui al precedente comma dovrà darne comunicazione alla Concedente e dovrà adottare, in accordo con la stessa, tutte le misure possibili per ridurre il disagio agli utenti, provvedendo a proprie spese a fornire ai cittadini interessati adeguata e preventiva informazione, ove possibile con preavviso non inferiore ad ore 72 (settanta due).

Nel caso previsto dal precedente comma 1, nessuna richiesta di risarcimento danni, diretti, indiretti e consequenziali, potrà essere avanzata dalla Concedente nei confronti del Concessionario in quanto non costituisce inadempienza al contratto, ma la sola eventuale riduzione del canone "componente gestione e manutenzione ed energia" se la sospensione del servizio supera i le 120 (centoventi) ore continue.

Titolo 5. SEZIONE V – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

Articolo 13. Equilibrio economico finanziario

Equilibrio Economico Finanziario

Il Piano Economico Finanziario riflette i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'Equilibrio Economico Finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione in un dato momento (c.d. caso base), compresi a titolo esemplificativo:

- i. l'importo dei ricavi;
- ii. l'importo dei canoni e degli ammortamenti;
- iii. i costi di investimento;
- iv. i costi operativi;
- v. i termini temporali e le condizioni di pagamento del Contributo e dei Corrispettivi;
- vi. la durata della Concessione



BOZZA DI CONVENZIONE

vii. le caratteristiche e l'entità dei Servizi di Gestione.

Ai fini della determinazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, il Concedente e il Concessionario faranno riferimento ai Parametri Economico Finanziari risultanti nel PEF, che potrà riflettere modifiche nei principali presupposti e nelle condizioni fondamentali di cui ai punti precedenti.

L'ammortamento degli investimenti effettivi del Concessionario in relazione al progetto avrà luogo in conformità alle previsioni del Piano Economico Finanziario.

Riequilibrio

Il Concessionario o il Concedente avranno diritto al Riequilibrio nel caso in cui si verifichi una Lesione dell'Equilibrio determinata da eventi di forza maggiore, da variazioni apportate dall'amministrazione ai presupposti o alle condizioni di base; da variazioni derivanti da norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste in concessione.

Entro 10 giorni dal verificarsi del detto evento o circostanza ovvero, in caso di Evento Favorevole, entro 10 giorni dalla relativa richiesta scritta della Concedente, il Concessionario procederà, di concerto con il Concedente, a un'applicazione del Modello Economico Finanziario che rilevi:

- i. I Parametri Economico Finanziari alla data dell'applicazione del Modello Economico Finanziario senza considerare l'impatto dell'evento o circostanza che ha dato luogo alla Lesione dell'Equilibrio;
- ii. I Parametri Economico Finanziari alla data dell'applicazione del Modello Economico Finanziario in considerazione dell'impatto dell'evento o circostanza che ha dato luogo alla Lesione dell'Equilibrio, trasmettendo tempestivamente al Concedente copia dell'applicazione del Modello Economico Finanziario e di ogni ulteriore documentazione comprovante la misura della Lesione dell'Equilibrio.

E' inteso che, ove alcuno degli eventi e circostanze elencati al precedente paragrafo dia luogo a mutamento in senso favorevole al Concessionario, il Riequilibrio dovrà essere effettuato a vantaggio del Concedente.

Entro i 30 giorni successivi alla trasmissione dell'applicazione del Modello Economico Finanziario, il Concedente ed il Concessionario procederanno in buona fede alla verifica delle condizioni finanziarie del Progetto e all'esame delle disposizioni della presente Convenzione, e ne concorderanno la revisione, che potrà prevedere, in via alternativa o congiunta:

- (i) l'incremento o riduzione del Contributo e/o dei Corrispettivi;
- (ii) il pagamento di importi (una tantum o periodici) a titolo di indennizzo;
- (iii) l'anticipazione o proroga del termine di scadenza della Concessione

sino a ripristinare l'Equilibrio Economico Finanziario in modo che i Parametri Finanziari vengano ricondotti ai livelli rilevati in relazione alla data antecedente il verificarsi della Lesione dell'Equilibrio.

A seguito della revisione dell'Equilibrio Economico Finanziario il Caso Base sarà sostituito dall'applicazione del Modello Economico Finanziario posta a base della revisione.

Ai sensi dell'art. 182 del Codice in caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. All'operatore economico spetta il valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici.

Titolo 6. SEZIONE VI – CORRISPETTIVO, RIDUZIONI E PENALITA'

Articolo 14. Corrispettivi

Il Canone di gestione è dovuto dal Concedente a partire dalla messa in esercizio con cadenza mensile posticipata e determinati, di volta in volta, secondo quanto previsto dal Capitolato speciale.

Il Concessionario provvederà a trasmettere al Responsabile del Procedimento, entro 30 giorni dalla scadenza, la richieste di pagamento del canone, con indicazione dettagliata dei presupposti per la



BOZZA DI CONVENZIONE

determinazione dell'importo. Il Concedente provvederà ai relativi pagamenti entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta del Concessionario.

Interessi di mora

In caso di ritardo nel pagamento di importi dovuti ai sensi della presente Convenzione, saranno dovuti interessi di mora nella misura determinata ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (per i ritardi nel pagamento dei Corrispettivi) fino alla data dell'effettivo pagamento. Resta ferma la facoltà del Concessionario, trascorsi [30] giorni dalla data di costituzione in mora dello stesso, di promuovere il tentativo di accordo bonario e, in caso di esito negativo, il giudizio ordinario per la dichiarazione di risoluzione della presente Convenzione.

Rivalutazione

Il corrispettivo sarà soggetto ad un aggiornamento annuale, sulla base delle variazioni dei costi di produzione, legate al trascorrere del tempo, così determinate:

- per la componente energia della quota di canone riferita all'energia elettrica impiegata media annuale del prezzo PUN mensile mono -orario medio del Mercato Libero, rilevato dal Gestore del Mercato Elettrico, aumentato di 0,003 €/kWh per spese di acquisto, a cui si aggiungono le imposte e gli oneri aggiuntivi;
- per il costo del servizio comprendente la gestione e la manutenzione (oneri della sicurezza compresi): sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI);
- per la quota di corrispettivo riferita ai lavori di riqualificazione degli impianti: non soggetta ad aggiornamento.

L'aggiornamento del corrispettivo sarà calcolato per ogni anno solare.

Il primo aggiornamento sarà applicato dal primo giorno del mese di avvio dell'esecuzione del contratto e riguarderà le variazioni dei prezzi intervenute dal mese di presentazione dell'offerta fino al mese precedente quello di avvio dell'esecuzione del contratto.

Per quanto riguarda il costo di esecuzione di eventuali lavori commissionati successivamente dalla Concedente, si applicheranno i prezzi unitari del Listino DEI pubblicato annualmente, cui verrà applicato lo sconto di gara.

Articolo 15. Modalità di pagamento del corrispettivo

Il pagamento del corrispettivo, per ogni anno di gestione, avverrà con le seguenti modalità:

n. 4 (quattro) rate di acconto di uguale importo calcolate dividendo per 4 (quattro) l'importo annuo, con scadenza alla fine di ogni mese previa emissione, da parte del Concessionario, della relativa fattura;

n. 1 (una) fattura o nota di accredito alla fine del mese di marzo (anno successivo) per il conguaglio e per l'eventuale aggiornamento dei prezzi da calcolarsi a fine di ogni anno, da pagarsi entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione. detta fatturazione conterrà anche la valorizzazione dei TEE od altri incentivi maturati/ottenuti dal Concessionario nell'esercizio precedente per l'efficientamento conseguito e da retrocedere al concedente.

Per ogni anno successivo al primo, la rata d'acconto sarà determinata dividendo per 12 (dodici) l'importo complessivo presunto, tenendo conto di quello sostenuto dalla Concedente nel corso della precedente annata come evidenziabile dal conguaglio alla fine del mese di marzo e delle previsioni dell'aggiornamento del corrispettivo con stabilito al successivo art. 45.

In caso di ritardo in tali pagamenti, la Concedente dovrà corrispondere, senza necessità di avviso per la costituzione in mora, gli "interessi legali di mora" di cui all'art. 2 del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 come



BOZZA DI CONVENZIONE

modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, per ogni giorno di ritardato pagamento, fatta salva la prova del danno ulteriore ovvero di ogni altro diritto conseguente a tale ritardo nel pagamento.

Si prevede espressamente che è facoltà delle parti concordare, con modalità semplificate senza necessità di modificare il presente contratto, a mezzo scambio di corrispondenza, cadenze di fatturazione diverse da quelle previste.

Articolo 16. Riduzione del canone e penalità

Riduzione del canone di gestione per mancato rispetto delle prestazioni

Il canone di gestione potrà essere ridotto in caso di mancato rispetto delle prestazioni offerte dal Concessionario in sede di gara. L'accertamento del rispetto degli standard qualitativi e prestazionali avviene a seguito di verifiche e misurazioni periodicamente effettuate sull'impianto atte a misurarne la qualità e congruità delle prestazioni offerte.

Si conviene quindi che le modalità di verifica e accertamento avvengano secondo le seguenti modalità:

- 1) Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà alla verifica degli standard qualitativi e prestazionali con una periodicità non inferiore ai sei mesi.
- 2) In caso di inadempienza il Direttore di esecuzione del contratto provvederà a contestare al Concessionario il mancato rispetto delle prestazioni, concedendo sette giorni allo stesso per il ripristino dei valori corretti e per addurre giustificazioni relative al mancato raggiungimento delle prestazioni dell'impianto. In assenza di giustificazioni valide da parte del Concessionario o in caso di mancato ripristino degli standard contrattualizzati il Direttore dell'esecuzione del contratto applicherà una riduzione della rata di acconto mensile del canone annuo di gestione.
- 3) La riduzione del canone annuo non potrà superare il 20% di ciascuna rata. La riduzione della canone opererà in ogni caso dalla prima scadenza utile e sino al ripristino della prestazioni contrattuali.

**

Nell'ambito dell'Esercizio dell'Impianto di illuminazione pubblica si prevedono le seguenti penali, qualora inerenti circostanze imputabili al Concessionario:

- i. in caso di inadempimento, o tardivo adempimento degli obblighi contrattuali del Concessionario nei confronti del fornitore di energia elettrica, che determino la riduzione, od interruzione del servizio di Illuminamento, si applica una penale di Euro 50,00 per **ogni giorno** di interruzione del servizio;
- ii. in caso di mancata realizzazione entro il termine previsto dall'offerta e comunque non superiore a 45 giorni dalla stipulazione del contratto, del Sistema informativo gestionale, si applica una penale di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'entrata in funzione del Sistema informativo gestionale.
- iii.- in caso di mancato rispetto dei tempi di intervento previsti nel disciplinare tecnico, nei casi in cui sono fissati in termini di ore: penale pari ad euro 10,00 per ogni 24 ore di ritardo;

L'accumulo di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale complessivo, determina una grave inadempienza ed è motivo di risoluzione della Concessione;

- iii. in caso di ritardi negli interventi di riparazione dei guasti tali da determinare che uno o più punti luce rimangano spenti per un periodo superiore alle **72 ore solari**, qualsiasi sia la causa che ne ha determinato il guasto, si applica una penale per ogni Punto luce spento, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella riparazione del guasto. In particolare, è sottratto dal corrispettivo un importo di 0,20 Euro per ciascuna ora/Punto luce non funzionante oltre le 72 ore massime previste per intervenire. Tale indicatore esprime sinteticamente l'effettivo e costante adeguamento degli Impianti e la loro conduzione a regola d'arte e, pertanto, la consuntivazione di penali superiori al 15% dell'importo contrattuale complessivo determina una grave inadempienza ed è motivo di risoluzione della Concessione;



BOZZA DI CONVENZIONE

iv. qualora l'operazione di accensione e spegnimento degli Impianti secondo gli orari stabiliti d'intesa con l'Amministrazione concedente fosse ritardata di oltre **trenta minuti** rispetto all'orario prestabilito, si applica una penale pari a Euro 50,00 per ogni giorno di disservizio;

v. in caso di ritardi, imputabili in via esclusiva al Concessionario, rispetto al termine ultimo previsto per l'Adeguamento normativo, si applica la pena pecuniaria di Euro 100,00 senza oneri per interessi, per ogni giorno di ritardo, fino al massimo consentito per legge, riservandosi in ogni caso l'Amministrazione concedente il diritto di addebitare l'importo dei maggiori danni che dovesse subire per colpa del ritardo. Un ritardo superiore a 3 mesi, rispetto al minor termine previsto dall'offerta, per motivi imputabili in via esclusiva al Concessionario, ivi compresa la insufficiente diligenza, è causa di risoluzione del contratto.

Qualora il Concessionario avesse accumulato penali per un importo pari o superiore al 10% del valore complessivo del contratto, lo stesso sarà automaticamente ritenuto inadempiente e la Concedente potrà pretendere la risoluzione del contratto conformemente alle previsioni contrattuali.

L'applicazione delle penali deve essere preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla scoperta, alla quale il Concessionario ha la facoltà di presentare le controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa.

L'applicazione delle penalità di cui sopra non pregiudica i diritti dell'Amministrazione Concedente per le eventuali violazioni contrattuali ulteriori verificatesi.

Articolo 17. Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti previsti dalla Convenzione saranno evasi esclusivamente mediante bonifico bancario recante nella causale il C.I.G. n. _____ CUP _____

Il Concessionario ha comunicato in data 00/00/0000 con Prot. n. _____, il Codice IBAN _____ di riferimento per i pagamenti. Il soggetto autorizzato ad effettuare operazioni sul predetto conto, è il Sig. _____ (C.F. _____). La Società _____ di _____ assume l'obbligo di accettare che le transazioni e i pagamenti relativi al presente appalto effettuati su tale conto corrente, rispondano ai requisiti di trasparenza, ai sensi dell'art. 3 della L.13/08/2010 n. 136, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il pagamento effettuati senza avvalersi dello strumento del bonifico in favore del conto corrente indicato Concessionaria, causeranno immediata nullità assoluta del presente contratto, con conseguente risoluzione immediata di fatto e di diritto ed informazione alla competente Prefettura – U.T.G.

Titolo 7. SEZIONE VII – ASSICURAZIONI E CAUZIONI

Articolo 18. Fideiussioni e garanzie

Garanzia di esecuzione dei lavori

Il Concessionario sarà tenuto a costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del Codice, pari al 10% dell'importo contrattuale relativo ai lavori di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte relativamente all'esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica, e del risarcimento del danno derivante dall'inadempimento delle obbligazioni medesime.

La garanzia fideiussoria deve essere prestata nelle forme previste all'articolo 103 del Codice e va presentata in originale alla Concedente prima della formale sottoscrizione del contratto.



BOZZA DI CONVENZIONE

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

L'importo della garanzia potrà subire la riduzione di cui all'articolo 103 comma 5 del Codice. L'importo della garanzia è poi ridotto del 50% (cinquanta per cento) per il possesso della certificazione di qualità ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001:2008.

La polizza dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata dei lavori risultante dal programma aumentata di sei mesi e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Concedente.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà operare a "prima richiesta" e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Concedente.

La Concedente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Concedente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Concessionario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria resterà vincolata fino alla sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione dei lavori da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.

Lo svincolo della garanzia è condizionato alla attestazione di regolarità contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), sia per il Concessionario che per le eventuali imprese subappaltatrici.

Garanzia di esecuzione dei servizi

Il Concessionario sarà tenuto a costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del Codice, pari al 10% dell'importo contrattuale relativo ai servizi, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte relativamente all'esecuzione dei medesimi e del risarcimento del danno derivante dall'inadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia fideiussoria deve essere prestata nelle forme previste all'articolo 103 del Codice e va presentata in originale alla Concedente prima della formale sottoscrizione del contratto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Nella considerazione che trattasi di un servizio che ogni anno si ripete allo stesso modo, l'importo della garanzia fideiussoria dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo annuale dei servizi e per lo stesso motivo, nel corso del contratto non subirà riduzioni. L'importo della garanzia è poi ridotto del 50% (cinquanta per cento) per il possesso della certificazione di qualità ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001:2008.

In considerazione della durata dei servizi la polizza dovrà avere validità temporale almeno biennale rinnovabile per tutta la durata della concessione e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della concedente.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà operare a "prima richiesta" e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Concedente.

La Concedente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei servizi da eseguirsi d'ufficio; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Concedente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Concessionario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria resterà vincolata fino al termine dell'appalto ed all'avvenuta riconsegna alla Concedente di tutti gli impianti oggetto del servizio.



BOZZA DI CONVENZIONE

Lo svincolo della garanzia è condizionato alla attestazione di regolarità contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), sia per Il Concessionario che per le eventuali imprese subappaltatrici.

Articolo 19. Assicurazione

Il Concessionario dovrà stipulare, anche ai sensi dell'art. 1891 c.c., le seguenti polizze assicurative:

- i. polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (c.d. "CAR") per tutta la durata dei lavori. La somma assicurata dovrà corrispondere all'intero valore dei lavori (comprensivo dei costi di costruzione e degli oneri accessori di volta in volta sostenuti dal Concessionario), mentre il massimale per la responsabilità civile verso terzi non potrà essere inferiore a Euro _____. Tale polizza dovrà includere anche i danni causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente ed a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante i lavori;
- ii. polizza assicurativa di ogni singolo progettista (c.d. RC professionale), fino alla data di emissione del certificato di collaudo. Il massimale di ogni polizza dovrà essere pari a Euro _____;
- iii. polizza di copertura dei rischi di gestione (c.d. All Risks) relativa ai lavori e agli impianti in esercizio, per tutta la durata della Gestione, che non escluda eventi quali esplosioni, incendio e furto. Il massimale di tale polizza non potrà essere inferiore a Euro _____;
- iv. polizza per la responsabilità civile verso terzi per i danni imputabili a responsabilità del Concessionario, dei suoi collaboratori, appaltatori, dipendenti, consulenti o ausiliari che avvengano durante la Fase di Gestione e che siano riconducibili alle attività da esso svolte in relazione al Progetto. Il massimale di tale polizza non potrà essere inferiore a Euro 5.000.000,- importo massimo anche per singolo evento..

Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico del Concessionario, il quale dovrà consegnare al Concedente copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità delle polizze. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Concedente potrà provvedere direttamente, a spese del Concessionario. Allo scopo tutte le dette polizze dovranno contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.

Il Concessionario dovrà comunicare tempestivamente al Concedente ogni caso di impossibilità di reperire sul mercato assicurativo europeo alcuna delle Assicurazioni del Progetto a condizioni di premio, franchigia e copertura ragionevoli, con ogni informazione e documentazione idonea a dimostrare la detta impossibilità. Le Parti dovranno concordare l'assunzione del rischio degli eventi non assicurabili da parte del Concedente, ovvero lo stato di Forza Maggiore entro 20 giorni dalla detta comunicazione del Concessionario.

Il Concessionario si impegna inoltre a prestare tutte le altre garanzie previste dal Codice o comunque richieste ai sensi di legge nelle forme e nelle modalità ivi stabilite.

Titolo 8. SEZIONE VIII – SUBAPPALTO E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Articolo 20. Subappalto e responsabilità del concessionario

Il Concessionario che intenda subappaltare a terzi parte della prestazioni oggetto di contratto dovrà averlo dichiarato in sede di offerta, indicando le parti della prestazione che intende subappaltare, ferma restando la responsabilità esclusiva dello stesso nei confronti della Concedente per il complesso degli obblighi previsti dal presente contratto.

Il concessionario, con l'eccezione della micro, piccola e medie impresa, in caso di concessioni che comprendano il subappalto di prestazioni di lavori servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia



BOZZA DI CONVENZIONE

comunitaria di cui all'articolo 35 del Codice, indica una terna di nominativi di sub-appaltatori nel caso in cui non sia necessaria una particolare specializzazione e nel caso risulti possibile reperire sul mercato un elevato numero di operatori.

Il Concessionario è tenuto al rispetto degli obblighi in materia sociale e del lavoro e deve dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Le attività del Concessionario si svolgono presso l'impianto sotto la supervisione della stazione appaltante e pertanto ai sensi dell'art. 174 comma 4 del Codice, successivamente all'aggiudicazione della concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa, il concessionario indica alla stazione appaltante i dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della richiesta.

Il concessionario comunica inoltre alla stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi. Tale disposizione non si applica alle forniture previste dal Codice.

Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Qualora la natura del contratto lo consenta, è fatto obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o in caso di richiesta del subappaltatore.

Il pagamento diretto è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento diretto il concessionario è liberato dall'obbligazione solidale nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice.

E' fatto obbligo al concessionario i) di esibire i piani di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 in sede di verifica ispettiva di controllo dei cantieri e del direttore tecnico di cantiere di assicurare il rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori; ii) di assicurare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.

Disposizioni sul personale impiegato per la fornitura dei servizi e l'esecuzione dei lavori

Il personale del Concessionario addetto alla gestione degli impianti deve essere in possesso delle abilitazioni necessarie e dell'adeguata professionalità e competenza.

Il citato personale deve essere addestrato immediatamente e tempestivamente dal Concessionario alla conoscenza specifica degli impianti oggetto di appalto e dei relativi orari e modi peculiari di funzionamento.

Il Concessionario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a. si obbliga ad applicare ai propri dipendenti impegnati nella esecuzione dei servizi un contratto nazionale di lavoro che preveda nella sfera di applicazione la tipologia delle attività corrispondenti alle prestazioni oggetto del contratto nonché gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b. i suddetti obblighi vincolano Il Concessionario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c. è responsabile in rapporto alla Concedente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime Il Concessionario dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Concedente;



BOZZA DI CONVENZIONE

d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma precedente, accertata dalla Concedente o ad essa segnalata da un ente preposto, la Concedente medesima comunica al Concessionario l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del **0,5%** sui pagamenti in acconto, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento al Concessionario delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbligate al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di previdenza, assistenza, sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro.

Il Concessionario è obbligato ad osservare e far osservare dai dipendenti le prescrizioni ricevute dalla Concedente, verbali e scritte.

Titolo 9. SEZIONE IX – VICENDE DELLA CONCESSIONE

Articolo 21. Modifica del contratto

Cessione del contratto e dei crediti

È vietata la cessione anche parziale del contratto. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata.

Modifiche oggettive al contratto

La concessione potrà essere modificata senza una nuova procedura di aggiudicazione nei seguenti casi:

- a) nelle ipotesi espressamente previste dalla presente convenzione a prescindere dal valore monetario (art. 175 comma 1 lett. a);
- b) per lavori o servizi supplementari da parte del Concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale (art. 175 comma 1 lett. b);
- c) ove la necessità di modifica derivi da circostanze sopravvenute che la stazione appaltante non ha potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza e la modifica non alteri la natura generale della concessione (art. 175 comma 1 lett. c);
- d) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi dell'art. 175 comma 7 del Codice ovvero se la modifica alteri l'equilibrio economico della concessione.

Nelle ipotesi di cui sopra, l'eventuale aumento di valore, anche in presenza di modifiche successive, non può eccedere complessivamente il 50 per cento del valore della concessione iniziale.

Sono sempre ammissibili, le modifiche non sostanziali che non alterino considerevolmente le condizioni contrattuali originariamente pattuite, che non introducono differenza di condizioni o di requisiti di partecipazione che non modificano l'equilibrio economico della concessione, che non estendono notevolmente l'ambito della concessione e sempre che non si alteri l'oggetto del rapporto concessorio, sono ammissibili se il valore della modifica resta al di sotto del 10 per cento del valore della concessione iniziale.

Articolo 22. Subentro, risoluzione, revoca e annullamento della concessione



BOZZA DI CONVENZIONE

Si applica l'art. 175 comma 1 lett. d) n.2 del Codice nei casi di successione universale o particolare, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenza.

Ai sensi dell'art. 176 del Codice la concessione cessa ed è annullata quando:

- a) il concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80;
- b) la stazione appaltante ha violato con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'Unione europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- c) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 175, comma 8.

Qualora la concessione sia risolta per inadempimento della amministrazione aggiudicatrice ovvero quest'ultima revochi la concessione per motivi di pubblico interesse spettano al concessionario:

- a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
- c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel piano economico finanziario allegato alla concessione,

L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice delle somme previste.

Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del concessionario trova applicazione l'articolo 1453 del codice civile.

La Concedente ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, mediante semplice lettera raccomandata o posta elettronica certificata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- Il Concessionario ceda in tutto o in parte il contratto a terzi, al di fuori di quanto previsto ai punti precedenti;
- gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008;
- il mancato rispetto delle condizioni in ordine all'approvvigionamento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili;

Il Concedente potrà dar luogo a risoluzione della presente Convenzione previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. comunicata per iscritto al Concessionario con l'attribuzione di un termine per l'adempimento ragionevole e comunque non inferiore a 30 giorni, oltre che nei casi espressamente previsti dal presente contratto, qualora:

- i. il Concessionario abbia sospeso o interrotto i Lavori per un periodo superiore a ____ giorni, o
- ii. il Concessionario superi di _____ giorni il termine per il completamento dei lavori previsti dal Cronoprogramma,
- iii. il Concessionario sia incorso in violazioni del Capitolato speciale e di Gestione tali da pregiudicare in modo rilevante l'erogazione dei servizi, e non vi abbia posto rimedio entro 30 giorni dal ricevimento di intimazione scritta del Concedente;
- iv. il Concessionario sia incorso in violazioni del Capitolato speciale e di Gestione corrispondenti a penali di importo superiore alla soglia massima prevista dal presente contratto;
- v. il Concessionario abbia dato luogo o partecipato a frode o collusione con il personale appartenente all'organizzazione del Concedente ovvero con terzi;



BOZZA DI CONVENZIONE

- vi. il Concessionario abbia omissis di attivare anche solo una delle coperture assicurative previste dalla presente Convenzione;
- vii. il Concessionario versi in stato di conclamata insolvenza, ovvero ne sia dichiarato il fallimento, ovvero sia convocata l'assemblea dei soci del Concessionario per deliberarne la liquidazione o scioglimento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 175 comma 1 lett. d) n.2 del Codice;
- viii. Nel caso in cui il Concessionario perda i requisiti soggettivi e/o qualifiche la cui sussistenza è necessaria ai fini del corretto espletamento dei servizi oggetto della Concessione;
- ix. In caso d'inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed agli integrativi locali;
- x. In caso di violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, di interruzione non giustificata della fornitura, di subappalto non autorizzato, in caso di frode o grave inadempimento nell'adempimento degli obblighi contrattuali,
- xi. Nel caso in cui il Concessionario ceda in tutto o in parte il contratto a terzi;

La diffida di cui al precedente paragrafo non produrrà, in nessun caso, gli effetti della comunicazione di cui all'art. 1456, c. 2, c.c. In pendenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida, il Concedente:

- i. non potrà in nessun caso sospendere l'adempimento dei propri obblighi ai sensi della presente Convenzione
- ii. non potrà dar corso alla risoluzione;
- iii. dovrà consentire al Concessionario la continuità di Erogazione dei Servizi, continuando a versare i relativi Corrispettivi;

Alla scadenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida, ove il Concessionario non abbia posto rimedio alla causa di risoluzione, il Concedente avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione.

In caso di risoluzione anticipata del contratto d'appalto, il Concessionario sarà soggetto a titolo di penale alla perdita del deposito cauzionale, nonché al risarcimento dei danni.

In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto, la Concedente dovrà corrispondere al Concessionario la quota dell'importo per l'espletamento dei servizi erogati fino a quel momento.

Nelle ipotesi di risoluzione della concessione per cause imputabili al Concessionario, la stazione appaltante comunica per iscritto al concessionario e agli eventuali enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto.

Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, indicano un operatore economico, che subentri nella concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del subentro.

L'operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito entro il termine indicato dalla stazione appaltante. Il subentro dell'operatore economico ha effetto dal momento in cui la stazione appaltante vi presta il consenso.

Fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 175, comma 1, lettera d), la sostituzione del concessionario è limitata al tempo necessario per l'espletamento di una nuova procedura di gara.

Risoluzione per Forza Maggiore

In caso di Forza Maggiore protratta per più di _____ giorni, ciascuna delle Parti potrà dar luogo a risoluzione della Concessione ai sensi dell'art. 1463 c.c.

In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo, il Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario un importo pari a:

- i. la remunerazione delle attività svolte dal Concessionario;



BOZZA DI CONVENZIONE

ii. (ove i lavori non siano stati collaudati) i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario, al netto di quanto percepito dal Concessionario a titolo di Contributo, ovvero

iii. (ove i lavori siano stati ultimati e collaudati) il valore delle opere realizzate oltre agli oneri accessori (al netto degli ammortamenti) al netto di quanto percepito dal Concessionario a titolo di Contributo;

iv. le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte del Concessionario in conseguenza della risoluzione;

L'efficacia della risoluzione della Concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di tutti gli importi previsti al precedente paragrafo.

In ogni caso trattandosi di un servizio pubblico locale lo stesso non potrà essere interrotto fino all'avvicendamento del Concessionario con altro soggetto incaricato ed individuato dal Concedente.

Determinazione degli importi dovuti al Concessionario in caso di revoca o risoluzione per cause imputabili al Concessionario

Ai sensi dell'art. 176 del Codice, gli importi dovuti al Concessionario in caso di revoca o risoluzione per cause imputabili al Concessionario saranno destinati prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei Fornitori.

Il Concedente non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare il pagamento degli importi dovuti ai sensi della presente Convenzione per il solo fatto dell'esistenza di una controversia tra le Parti in relazione alle prestazioni del Concessionario.

Il Concedente e il Concessionario potranno concordare dilazioni, rateizzazioni o riduzioni negli importi dovuti al Concessionario per effetto della revoca o risoluzione della Concessione.

Disponibilità dei beni

Alla scadenza della Concessione, ovvero alla perdita di efficacia della Concessione per effetto di revoca o risoluzione ai sensi di Convenzione, gli impianti di illuminazione pubblica oggetto della presente Convenzione passeranno nella disponibilità e nel possesso della Concedente nello stato di fatto e diritto in cui si troveranno a tale data senza necessità di formalità alcuna.

La Concedente avrà la facoltà di nominare un collaudatore, allo scopo di accertare le risultanze dell'esercizio gestionale e le condizioni di efficienza e di manutenzione degli impianti, dei quadri, dei materiali dati in consegna al Concessionario, ed effettuare ogni altra operazione atta a definire i rapporti tra la Concedente e il Concessionario, in merito alla cessazione del rapporto contrattuale.

Ferma l'efficacia della cessazione del rapporto in ordine alla disponibilità e possesso degli impianti di cui al precedente paragrafo, lo stato di conservazione ed il buono stato manutentivo degli Impianti dovrà essere accertato e dichiarato in apposito verbale di riconsegna.

Nello stesso verbale di riconsegna sono riportate le letture dei contatori dell'energia elettrica che alimentano i singoli impianti oggetto della Concessione.

A conclusione della Concessione, il Concessionario consegna all'Amministrazione concedente la documentazione amministrativa rilasciata dalle autorità competenti e la documentazione tecnica che, viste le prescrizioni del Capitolato, deve risultare completa e perfettamente aggiornata.

La volturazione dei contratti di fornitura deve essere fatta tra il Concessionario e la ditta subentrante al servizio di gestione degli impianti, o in sua assenza, alla stessa Concedente.

Le spese di volturazione sono a carico del Concessionario;

Nessun indennizzo e/o compenso dovrà essere corrisposto al Concessionario per eventuali miglioramenti e/o addizioni effettuati nel corso della Concessione, fatto salvo quanto diversamente disposto con la presente Convenzione.

In ogni caso trattandosi di un servizio pubblico locale lo stesso non potrà essere interrotto fino all'avvicendamento del Concessionario con la ditta subentrante, individuata dalla Concedente, ovvero il Concedente stesso nel caso di gestione in economia.



BOZZA DI CONVENZIONE

Documentazione inerente il finanziamento dell'opera

La sottoscrizione della convenzione ha luogo dopo la presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera.

In ogni caso il contratto è risolto di diritto ove lo strumento di finanziamento offerto, non si sia perfezionato entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto.

Titolo 10. SEZIONE X – ULTERIORI DISPOSIZIONI

Articolo 23. Ulteriori competenze, oneri ed obblighi del concessionario

Oltre a quanto previsto all'articolo 20, con la stipula del contratto di concessione, Il Concessionario si assume, con oneri economici a proprio carico, le seguenti competenze, oneri ed obblighi:

- a. Spese di pubblicazione. Il rimborso delle spese sostenute dalla Concedente per le pubblicazioni ai sensi dell'art. 216 comma 11 del Codice.
- b. Contratto d'appalto e atti vari. Spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto d'appalto; spese per carte bollate e di bollo per gli atti e i documenti che lo richiedono, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione del servizio e dei lavori di cui all'appalto in oggetto. Così pure s'intendono a carico del medesimo appaltatore tutte le spese e le tasse che riguardino, per qualsivoglia titolo o rapporto, il contratto o l'oggetto del medesimo, fatta eccezione per l'IVA ed ogni altra imposta che per legge fosse intesa a carico della Concedente.
- c. Autorizzazioni, licenze. Spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per istruire e gestire tutte le pratiche relative l'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e nulla-osta da richiedersi a terzi, istituzioni statali, regionali, provinciali e altre operanti nel territorio, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle mansioni previste dal presente capitolato e più generalmente per una corretta gestione degli impianti.
- d. Manodopera. Integrale osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi.
- e. Spese di cantiere. Spese per l'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialità in relazione all'entità delle opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed allontanamento al termine delle opere. Spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento. Al termine dei lavori, e in ogni caso entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal preavviso, Il Concessionario dovrà provvedere a rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere unitamente ai materiali e manufatti non utilizzati.
- f. Preavviso. Obbligo di avvisare la Concedente prima di iniziare qualsiasi lavoro stradale, tranne i casi di forza maggiore per i quali dovrà comunque essere data tempestiva comunicazione alla stessa.
- g. Segnaletica stradale. Spese dipendenti dall'installazione provvisoria di apparecchiature atte alle segnalazioni diurne e notturne, mediante cartelli e fanali nei tratti di strada interessati dall'esecuzione dei lavori, secondo l'osservanza delle norme vigenti di polizia stradale e di quanto la Concedente o da altri soggetti pubblici dovessero prescrivere.
- h. Ripristini. Al termine dei lavori Il Concessionario dovrà provvedere al ripristino del suolo pubblico secondo le indicazioni all'uopo definite e fornite dalla Concedente o da altri soggetti pubblici, nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di interventi stradali.
- i. Sorveglianza e custodia. Spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal momento del loro ingresso in cantiere fino alla loro posa in opera. Si esclude in ogni caso qualsiasi compenso da parte della Concedente per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito, nonché per opere di terzi.



BOZZA DI CONVENZIONE

j. Assicurazioni. L'assicurazione degli operai e persone addette ai lavori, per fatti inerenti e dipendenti dall'esecuzione dei lavori facenti parte dell'appalto in oggetto.

k. Prestazioni aggiuntive. Per gli interventi specificamente richiesti dalla Concedente, previa concorde definizione fra le parti:

1. progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di nuovi interventi;
2. supervisione dei lavori;
3. esecuzione dei lavori;
4. collaudo.

l. Sicurezza. Spese per la predisposizione, secondo le leggi sulla sicurezza e le normative vigenti, dopo l'aggiudicazione dell'appalto e prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori. Il coordinamento dell'attuazione del predetto piano spetta al Concessionario, previa consegna dello stesso alla Concedente.

m. Esprimere pareri tecnici ed esercitare il controllo sulla esecuzione degli impianti realizzati nell'ambito delle nuove urbanizzazioni, nonché procedere al loro collaudo prima della presa in carico.

n. Aggiornamento cartografico comprendente tutte le modifiche intervenute nell'anno, sia per quanto riguarda il numero dei punti luce, la tipologia ed il posizionamento.

o. Collaborare con il comune per la predisposizione delle domande di contributo che dovessero essere possibili per bandi emessi da Stato, Regioni o Province.

In generale Il Concessionario ha l'obbligo di fornire i servizi in oggetto con la massima diligenza, professionalità e correttezza nel pieno rispetto delle disposizioni legislative, normative e regolamentari vigenti in materia.

Eventuali Titoli di Efficienza Energetica (TEE) conseguiti a seguito degli interventi di efficientamento energetico offerti dal Concessionario resteranno di competenza della ESCO.

Articolo 24. Risoluzione delle controversie

Ogni contestazione o pretesa che il Concessionario intenda formulare a qualsiasi titolo in relazione al Progetto dovrà essere avanzata mediante comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento, entro 20 giorni dalla data in cui il Concessionario ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione o pretesa, ovvero dal ricevimento del documento oggetto di contestazione o pretesa. La contestazione o pretesa potrà essere illustrata e documentata nei 30 giorni successivi alla detta comunicazione al Responsabile del Procedimento. Per le contestazioni e pretese di natura contabile o finanziaria i predetti termini sono raddoppiati. Entro i successivi 40 giorni il Responsabile del Procedimento dovrà formulare al Concessionario proposta motivata di accordo bonario.

Qualsiasi controversia inerente la validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione, non ricompresa in via bonaria, saranno demandate al Foro di Brescia.

Articolo 25. Proprietà intellettuale

Il Concessionario sarà responsabile dell'ottenimento della titolarità, licenze e diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutela industriale e se ne assumerà ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per il Concedente.

Alla scadenza, revoca o risoluzione della Concessione, l'uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate in relazione al Progetto, verrà consentito al Concedente, nei limiti delle sole finalità di gestione, riparazione e manutenzione dell'Opera, ferma restando la titolarità esclusiva del Concessionario.



Articolo 26. Disposizioni varie

Trasparenza - anticorruzione

Ai sensi dell'art. 2 terzo comma del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", sono estesi alla presente Convenzione, gli obblighi di condotta ivi riportati, ai quali il Concessionario dovrà sottostare. A tal fine si precisa che, in caso di violazione accertata, degli obblighi di cui al precedente capoverso, la Concedente si riserva la facoltà di addivenire, previo contraddittorio, alla risoluzione di fatto e di diritto, della presente concessione.

Il Concessionario dichiara altresì l'insussistenza di conflitti di interesse e altre cause di inconferibilità e/o di incompatibilità all'assunzione del contratto in oggetto, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 08/04/2013 n.39.

Ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i., il Concessionario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Sarezzo (BS) che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo nei loro confronti, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto.

Elezione di Domicilio

Agli effetti della presente Convenzione, il Concessionario elegge domicilio in _____.

Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno effetto a decorrere dalla intervenuta ricezione della relativa comunicazione.

Registrazione

Tutte le spese della presente Convenzione, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico del Concessionario, come pure tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno di avvio del servizio a quello data di emissione del certificato di verifica di conformità.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui alla presente Convenzione sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Riservatezza e trattamento dati personali

Il Concedente, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i., avverte che i dati messi a disposizione della Concessionaria, dovranno essere gestiti, elaborati e trattati dalla stessa, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Il Concedente a tutti gli effetti di legge è riconosciuto quale responsabile della raccolta e del trattamento dei dati acquisiti in relazione all'espletamento del servizio.

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni previste dal presente dovranno essere inviate in forma scritta analogica o digitale ai seguenti indirizzi:

Se al Concedente, al seguente indirizzo:

Se al Concessionario al seguente indirizzo:
